

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione a favore del patrocinatore legale della Struttura Burocratica Legale della notula riferita alla controversia di cui alla nota prot. n. 53208 del 06.05.2026, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali adottato con Deliberazione n. 2770 del 28.10.2021.

U.O.S.D. Affari Generali proponente

In virtù della delega conferita dal Direttore Generale con nota prot. n. 12358 del 9.2.2022 e in esecuzione del “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali ai Patrocinatori Legali della Struttura Burocratica Legale dell’ASL di Brindisi” approvato con deliberazione n. 2770 del 28.10.2021.

Sull’argomento specificato in oggetto, il Dirigente Amministrativo dell’U.O.S.D. Affari Generali dott.ssa Margherita BALDARI, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Collaboratore Amministrativo sig.ra Maria PARABITA, così relaziona:

RICHIAMATA la deliberazione n. 2770 del 28.10.2021 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento aziendale per la disciplina dei compensi professionali ai patrocinatori legali della Struttura Burocratica Legale, con le modifiche e le integrazioni rispetto al testo approvato con la deliberazione n. 1384 del 04.08.2017.

VISTO l’art. 7, comma 3, del predetto Regolamento il quale prevede che gli importi relativi ai compensi professionali riportati nelle notule da liquidarsi ai patrocinatori legali sono liquidati dall’U.O. Affari Generali con determina dirigenziale e successivamente pagati dall’Area Gestione del Personale unitamente allo stipendio del mese successivo, previa detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa di riferimento.

VISTA la nota prot. n. 53208 del 06.05.2026 con la quale il Direttore della Struttura Burocratica Legale - nel comunicare che in relazione alla controversia **R.G. 14438/2024**, definita nell’anno 2026 con provvedimento favorevole per la ASL Br e con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, è stato quantificato l’onorario spettante al procuratore costituito in giudizio – ha chiesto, contestualmente, la corresponsione del correlato importo spettante a titolo di compenso professionale.

EVIDENZIATO CHE:

- ✓ la notula allegata alla citata nota prot. n. 53208 del 06.05.2026 è validata e vistata dal Direttore della Struttura Burocratica Legale;

- ✓ l'importo scaturente dal provvedimento favorevole con condanna della controparte alle spese di lite, relativo alla controversia **R.G. 14438/2024** è stato liquidato dal Giudice e recuperato giusta Ordinativo di riscossione n. 813 del 03.04.2026.

LETTO l'art. 4, comma 1 del Regolamento aziendale adottato con Deliberazione n. 2770/2021, il quale prevede che:

Il "Fondo per i compensi professionali ai patrocinatori legali della Struttura Burocratica legale" viene alimentato in presenza di provvedimenti interamente favorevoli per l'Amministrazione con le somme di seguito indicate:

- a) in caso di condanna della controparte soccombente al pagamento di compensi e spese in favore della Amministrazione, in misura pari all'importo degli onorari liquidati in sentenza e recuperati, quantificato nella notula interna di cui al successivo articolo, detratta una quota pari al 5% del compenso liquidato, che l'Azienda trattiene a titolo di copertura forfettaria delle spese generali;*
- b) in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, nella stessa misura prevista per i professionisti esterni officiati dall'Amministrazione e, comunque, in misura non superiore ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 (o dai successivi provvedimenti normativi regolanti la materia), con esclusione delle spese e nel limite massimo annuo di Euro 40.000,00 lordi per ciascun Avvocato patrocinatore, fermo il disposto del successivo art. 7, punto 7 ed esclusa la percentuale dovuta a titolo di CPDEL nella misura del 23,80% e dell'IRAP nella misura dell'8,50% che restano a carico dell'Azienda e che andranno autonomamente impegnate sui relativi capitoli di spesa.*

LETTO altresì, l'art. 7 del citato Regolamento e precisamente:

- comma 6 il quale prevede espressamente che: *"con riferimento a ciascun anno di competenza, le somme maturate da ogni Avvocato patrocinatore a titolo di premio per la qualità della prestazione individuale saranno compensate sino a loro concorrenza con le somme spettanti secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e saranno trattenute dall'Area Gestione del Personale a decorrere dalla corresponsione della retribuzione del mese di settembre dell'anno successivo (al fine di consentire all'Area gestione del personale di avere contezza della retribuzione della prestazione individuale maturata da ciascun Avvocato patrocinatore per l'anno di competenza che in genere è l'anno precedente a quello del pagamento)";*
- il comma 8 che prevede espressamente che *"i compensi professionali di cui ai precedenti commi sono, in ogni caso, computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 ter del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni, e non possono superare i limiti previsti dall'art. 9, co.3 e 7 del D.L. n.90/2014".*

RITENUTO di riconoscere in favore del patrocinatore della Struttura Burocratica Legale il compenso richiesto con la notula trasmessa con la nota prot. 53208 del 06.05.2026.

VISTO il prospetto in atti con cui si quantifica, in base alle disposizioni impartite dal suddetto Regolamento, l'importo da corrispondere in favore del patrocinatore costituito.

RICHIAMATA la deliberazione n. 243 del 15.05.2014, del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

DATO ATTO che il presente provvedimento determina scritture contabili

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante di:

1. prendere atto della notula ad esclusivo uso interno all'Asl di Brindisi, redatta dal patrocinatore legale della Struttura Burocratica Legale e trasmessa all' U.O.S.D. Affari Generali con la nota prot. n. 53208 del 06.05.2026, relativa alla controversia per la quale l'avv. Gabriele GARZIA ha provveduto a quantificare l'onorario spettante per la costituzione in giudizio;
2. dare atto che l'importo scaturente dal provvedimento favorevole con condanna della controparte alle spese di lite relativo alla controversia **R.G. 14438/2024** liquidato dal Giudice è stato recuperato giusta Ordinativo di riscossione n. 813 del 03.04.2026;
3. riconoscere, in favore del patrocinatore legale della Struttura Burocratica Legale, il compenso per l'anno di competenza 2026 così come riportato nel seguente prospetto;
4. corrispondere in favore del patrocinatore costituito, per effetto del compenso scaturente dalla notula di cui alla nota prot. n. 53208 del 06.05.2026, ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 lett. a) del Regolamento approvato con la deliberazione n. 2770/2021, l'importo di seguito indicato:

COMPENSO DERIVANTE DA CONDANNA DELLA CONTROPARTE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DI COMPENSI E SPESE

Matr.	Dipendente	Anno di competenza 2026
21230	Avv. Gabriele GARZIA	€ 8.926,60

5) riportare in contabilità l'importo come segue:

- ✓ € 8.926,60 quale compenso anno 2026 sul conto 23012500020 (Fondo quote inutil. contrib. vinc. da privati) – bilancio 2026 – centro di costo 1.7.9.01.01.1.

6) trasmettere la presente determinazione per quanto di rispettiva competenza e conoscenza:

- al Direttore della Struttura Burocratico Legale;

- all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie;

- all'Area Gestione del Personale per gli adempimenti di cui all'art. 3 comma 2 e art. 7 commi 3, 6 e 8 del citato Regolamento approvato con la deliberazione n. 2770/2021.

Il Collaboratore Amm.vo

Sig.ra Maria Parabita

Il Dirigente Responsabile
U.O.S.D. Affari Generali

Dott.ssa Margherita Baldari

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.